

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 10/04/2026

FATTO

Alla luce del ricorso e dell'atto di reclamo, i ricorrenti espongono quanto segue:

sono eredi della sig.ra R.I., titolare - unitamente ad altra persona, anch'essa deceduta – di 3 BFP, emessi nel 1993 ed appartenenti alle serie Q;

hanno chiesto all'intermediario resistente il rimborso dei BFP che è stato negato sul presupposto che i ricorrenti non fossero legittimati a riscuotere i BFP - nonostante siano eredi della cointestataria titolata con pari facoltà di rimborso - in quanto sarebbe necessaria la presenza degli eredi dell'altra cointestataria;

l'intermediario resistente si è reso inadempiente all'obbligo di rimborso in palese contrasto con la clausola di pari facoltà di rimborso dei buoni fruttiferi postali che consente a ciascun cointestatario del buono (o ai suoi eredi) di richiedere il rimborso integrale del titolo, a prescindere dal consenso dell'altro cointestatario (o dei suoi eredi);

ai sensi del costante orientamento in materia dell'Ill.mo Arbitro si ritiene che le pretese dei reclamanti all'incasso dei buoni in questione siano legittime, nello specifico il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 19782/2020 ha stabilito che “nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori”; tale principio di diritto è stato di recente confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, prima Sez. civile, n. 24639/2021.

I ricorrenti chiedono di accertare e dichiarare il diritto dei clienti al rimborso dei buoni in quanto soggetti legittimati giusta clausola P.F.R. e in conseguenza condannare l'intermediario al rimborso dell'importo indicato nei buoni oltre rivalutazione ed interessi.

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue:

dalla disamina della documentazione si evince che i buoni oggetto di ricorso risultano intestati alla Sig.ra Rosaria I. e alla sig.ra Antonina G., entrambe decedute;

nel caso in cui tutti gli intestatari di buoni cartacei cointestati con pari facoltà di rimborso risultino deceduti, il rimborso può avvenire, sempre previa presentazione dei titoli in originale, in favore degli aventi diritto di un singolo cointestatario a seguito di definizione della pratica di successione, senza necessità che intervengano gli aventi diritto degli altri cointestatari deceduti;

ciò posto, per il rimborso dei titoli oggetti di ricorso, non dovrà essere istruita anche la successione della de cuius Antonina G.;

conferma, quindi, che i ricorrenti hanno diritto alla riscossione dei suddetti Buoni a seguito dell'apertura di una seconda pratica di successione, sempre per la de cuius Rosaria I.;

come comunicato in sede di risposta al reclamo (allegata agli atti), l'Ufficio al quale si sono rivolti i ricorrenti, non è abilitato a gestire le pratiche di successione, pertanto la parte ricorrente deve rivolgersi ad un Ufficio abilitato al fine dell'espletamento della pratica;

si impegna a corrispondere altresì il previsto importo di € 20,00 quale contributo alle spese sostenute per l'instaurazione della presente controversia, conformemente a quanto previsto nelle suddette "Disposizioni"; provvederà a trasmettere evidenza contabile attestante l'avvenuto rimborso dell'importo sopra descritto in favore dell'avente diritto.

Chiede di dichiarare "la cessazione della materia del contendere" in ordine al ricorso in esame.

La parte ricorrente fa presente di aver avviato le operazioni per la riscossione dei buoni postali, ma che tuttavia alla data di scadenza per la presentazione delle repliche, l'incasso non è stato perfezionato per fatti imputabili alla controparte.

Insiste per l'accoglimento del ricorso o comunque per l'assegnazione di un termine alla controparte per il perfezionamento della prestazione richiesta.

Nelle controrepliche, l'intermediario si riporta a tutto quanto già eccepito e controdedotto, insistendo per la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in esame.

DIRITTO

1.- Il ricorrente lamenta, con riferimento a nn. 3 BFP, serie Q, che la banca resistente avrebbe negato il rimborso in quanto i BFP erano intestati a due persone, oggi decedute: i ricorrenti sarebbero eredi di una sola delle due intestatarie. Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha riconosciuto la pretesa dei ricorrenti e chiede dichiararsi CMC. La parte ricorrente si oppone in quanto alla data di scadenza per la presentazione delle repliche non risultava il rimborso.

2.- Si rileva che l'intermediario resistente ha riconosciuto la pretesa dei ricorrenti a vedersi rimborsati i BFP oggetto di ricorso e si è altresì impegnato al rimborso del contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso.

In base all'orientamento condiviso dei Collegi territoriali, è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere nel caso di dichiarazione dell'intermediario di avvenuto soddisfacimento integrale delle pretese del ricorrente, anche in assenza di prova, ovvero di mero impegno a soddisfare integralmente il ricorrente.

3.- Tuttavia, in sede di repliche, la parte ricorrente ha fatto presente di aver seguito le indicazioni fornite dall'intermediario per l'apertura della pratica di rimborso presso un ufficio diverso da quello di emissione dei BFP – dal momento che l'ufficio di emissione dei BFP non era competente a istruire le pratiche di successione - ma che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle repliche il rimborso non risultava avvenuto "per fatti imputabili alla controparte".

La parte ricorrente non specifica quali siano i fatti imputabili a controparte che hanno ostacolato il rimborso dei BFP.

L'intermediario ha prodotto evidenza del pagamento del contributo di € 20,00.

Il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, ritiene di dichiarare la cessazione della materia del contendere (tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE